

Avv. Roberta Marvuglia
Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo
Tel. 091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695
robertamarvuglia@pecavvpa.it

Avv. Fabrizio Felice
Via C.B.C. Cavour, 106 - 90143 Palermo
Tel./Fax. 091.7795389
fabriziofelice@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA PER L'EVENTUALE NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **TIZIANA BONAFEDE**, nata a Sciacca il 27.10.1975 e residente in Ribera, via Orfanatrofio nr. 58, C.F. BNFTZN75R67I533J, agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia (C.F. MRVRRT87B66G273F; pec: robertamarvuglia@pecavvpa.it; fax nr: 091.6256180) e Fabrizio Felice (C.F. FLCFRZ81R15G273E; pec: fabriziofelice@pecavvpa.it; fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata in Via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio del primo professionista, giusta procura alle liti.

ricorrente

CONTRO

-) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, C.F. 80012100824, in persona del Dirigente *pro-tempore*

resistenti

IN FATTO

La signora Tiziana Bonafede è docente di scuola primaria, immessa in ruolo, su posto di sostegno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, con decorrenza giuridica 1.09.2005 (All.to 1). In atto, presta servizio, con titolarità su scuola, presso la D.D. "Santa Maria" di Corleone, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito.

In data 08.04.2016, il M.I.U.R. pubblicava la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016*", con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, articolata, *ut infra* si dirà, in 4 fasi successive.



Così, nel maggio 2016 la ricorrente, nella qualità di docente assunta ante 2014/2015, presentava domanda di partecipazione alla **FASE B1 della mobilità territoriale** (All.to 2) ivi esprimendo la preferenza unicamente per la provincia di Agrigento (A.T. Sicilia 001, 002 e 003). Ricorrendone i presupposti, l'insegnante chiedeva di essere soddisfatta, prioritariamente su posto di sostegno nonché, in subordine, su posto comune.

Elaborate dall'Ufficio competente la predetta istanza, veniva riconosciuto a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a **187** (106 punteggio base + 75 punteggio aggiuntivo su sostegno + 6 per il comune di ricongiungimento).

Tuttavia, giuste comunicazioni e-mails dell'agosto 2016, apprendeva, suo malgrado, di non avere ottenuto alcuno dei movimenti richiesti.

Senonchè, pubblicati i bollettini dei trasferimenti, la docente constatava *—come infra meglio si dirà e proverà—* che, pur avendo ella partecipato alla **FASE B1** della mobilità straordinaria, era stata sopravanzata da colleghi in posizione poziore, perché immessi in ruolo soltanto in epoca successiva ed in forza del piano straordinario di assunzioni, per l'effetto partecipanti a fasi della mobilità successive alla Fase B1.

Ma v'è di più!

Noncurante degli innumerevoli interventi dei Tribunali d'Italia, sostituitisi all'Amministrazione scolastica nel tentativo di ripristinare la legalità violata, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto, con il successivo CCNI mobilità 2017/18 *-prorogato per l'A.S. 2018/2019-* nonché con il CCNI 2019/2022, tra l'altro, un illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti che, già titolari in una provincia, avevano richiesto un semplice movimento all'interno della stessa, a prescindere dal punteggio vantato da ciascuno ed in assenza di precedenze di legge, nonché una maggiore aliquota di posti da destinare alle immissioni in ruolo rispetto a quella riservata ai trasferimenti interprovinciali.

Così operando, anche per gli AA. SS. 2017/2018 (All.to 3), 2018/2019 (All.to 4), 2019/2020 (All.to 5) e 2020/2021 (All.to 6), alla ricorrente, di fatto, sarebbe stato definitivamente precluso il diritto di essere movimentata.

Una siffatta preclusione appare illegittima e gravemente viziata per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 107/15: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA; ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL'8.04.2016 PER VIOLAZIONE



**DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI OLTRECHE'
PER CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 108, LEGGE 107/2015;**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999

Preliminarmente, si rileva ed eccepisce che la procedura di mobilità, per come espletata dalla convenuta Amministrazione, già per l'A.S. 2016/2017, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità che hanno frustrato il diritto di parte ricorrente alla stabilizzazione professionale, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

Onde ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che la legge n. 107/15 del 13 giugno 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. *Riforma Buona Scuola*), si proponeva di dare attuazione, per l'anno scolastico 2015/2016, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai fini della copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo che sarebbero state – *ed in effetti sono state*- effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il riferito piano straordinario di assunzioni constava di tre fasi (a, b e c) e, segnatamente:

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 107/15, nelle graduatorie del concorso pubblico a posti e cattedre di cui al D.M. n. 82/12, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sarebbero stati assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni;
- b) in deroga a detta ultima previsione normativa, gli anzidetti soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alla prima fase, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei residui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo la procedura nazionale;
- c) in deroga all'articolo 399 del T.U di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, i soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alle prime due fasi, sarebbero stati



assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei posti dell'organico aggiuntivo o potenziato residui, secondo la procedura nazionale.

Il comma 108, art. 1, della medesima legge prevedeva, altresì, che per l'anno scolastico 2016-2017 si desse corso ad un **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, **rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015,** stabilendo che: **“Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.**

Correttamente, a ben vedere, il legislatore ha ritenuto di dover distinguere tra i docenti, come l'odierna ricorrente, immessi in ruolo antecedentemente e secondo le ordinarie e più stringenti procedure di reclutamento e coloro i quali, invece, hanno goduto del beneficio postumo, introdotto dalla Legge 107/2015, dell'assunzione straordinaria sui posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto ovvero, addirittura, sui posti dell'organico di potenziamento creati *ad hoc* al fine di risolvere o, quantomeno, arginare il dilagante fenomeno del precariato scolastico.

Pertanto, in forza della richiamata previsione legislativa, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire con precedenza rispetto ai docenti immessi in ruolo successivamente in forza del piano straordinario di assunzione, di guisa che nell'assegnazione alla sede di servizio prioritariamente richiesta in domanda, ella avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti in analoga posizione, cioè anch'essi assunti entro l'A.S. 2014/2015, purché:

- ✓ in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- ✓ con maggior punteggio;
- ✓ con pari punteggio, ma con una maggiore anzianità anagrafica.



A tal proposito, l'adito **Tribunale del lavoro di Termini Imerese**, come quello di Palermo, ha evidenziato come: *“il ricorrente si inserisce nella fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunto ante 2014/15, di talchè l'assegnazione della sede opera, per quanto lo riguarda, unicamente dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e, quindi, su posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A”* (Cfr. Tribunale di Termini Imerese, ordinanze nn. 9472/2018 del 30.08.2018 e 870/2019 del 17.01.2019– All.ti 7 e 8; nello stesso senso, Tribunale di Palermo, sentenza n. 3326/2018 del 7.11.2018; sentenze nn. 185/2018 del 24.01.2018 e 186/2018 del 24.01.2018; sentenza n. 1354/2019 del 27.03.2019 – All.ti 9, 10, 10-bis).

Senonchè, il diritto al trasferimento dell'odierna ricorrente, fondato su una norma di rango primario, è stato disatteso dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 dell'8 aprile 2016 che, malgrado nelle premesse richiami espressamente la Legge 107/15 *-ed in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente avviando una procedura straordinaria-* nella sostanza, in incomprensibile antitesi con essa, ha introdotto una disciplina che del tutto inopinatamente comprime la tutela della posizione giuridica prioritaria dei docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015 sulla base del previgente sistema di reclutamento ex art. 399 T.U. di cui al D.Lgs n. 297/94, **derivante dall'aver conseguito la titolarità antecedentemente ai colleghi destinatari del piano straordinario assunzionale**, a tutto vantaggio di questi ultimi.

In particolare, l'O.M. n. 241/16 consente ai neoimmessi in ruolo in fase B e C del piano straordinario di assunzioni ex Lege 107/15, provenienti da G.M. – graduatorie di merito – del concorso 2012 e, tra questi, anche agli **idonei non vincitori**, di confermare la sede di titolarità nella provincia di nomina provvisoria (quindi, non nella regione di partecipazione al concorso, bensì addirittura –senza alcuna logica- nella provincia di assegnazione provvisoria della cattedra).

Il medesimo provvedimento gravemente discriminatorio richiama e fa proprio il CCNI dell'8 aprile 2016 che, nel disciplinare la mobilità, ha introdotto un'articolata distinzione in fasi e sottofasi, alle quali ciascun docente partecipa secondo una procedura differenziata, che tiene conto del canale di reclutamento e del periodo temporale di avvenuta assunzione.

Ed invero, a norma dell'art. 2, comma 3, CCNI: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti*



assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM. ". Ancora per quanto ivi d'interesse, a norma dell'art. 3 del già citato C.C.N.I. "[...] 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. [...]"

L'art. 6 del riferito CCNI prevede che:

“FASE A

1.Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2.Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D”

FASE B



1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del



comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”

L'allegato 1 al CCNI 8/4/2016 prevede il seguente “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo: 1. *Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: [...] 2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: [...] EFFETUAZIONE DELLA FASE B. Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: 1. **Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]** 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] 3. Operazioni di mobilità territoriale 15/16 dalle graduatorie di merito [...] EFFETUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna*



precedenza. // Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. // I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina // EFFETUAZIONE DELLA FASE D [...]”.

Dunque, si rileva come gravemente contraddittorio si riveli il CCNI nella misura in cui scandisce un ordine per fasi –ove la Fase B1 precede le fasi B2 e B3- salvo poi stabilire all’art. 8, comma 9, che: “vengono accantonati posti per gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito”.

In altri termini, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto una riserva di posti in favore dei docenti di cui alla fase B3 della mobilità a scapito dei docenti di fase B1, senza tuttavia previamente determinare un numero massimo, ma al contrario disponendo che detti movimenti venissero operati fino all’esaurimento dei posti vacanti e disponibili.

A ben vedere, il Ministero ha ignorato il bagaglio culturale e professionale, nonché la situazione familiare dei candidati alla mobilità, di guisa che docenti che avevano maturato un percorso professionale di notevole entità, come l’odierna ricorrente, si sono trovati posposti a giovani insegnanti, privi di esperienza professionale, sol perchè inseriti nelle Graduatorie di Merito.

Muovendo dalla superiore considerazione ha preso l’abbrivio un’intensa vicenda giudiziaria volta a sgretolare le barriere autarchiche imposte dal M.I.U.R. alla mobilità dei docenti partecipanti alla fase B1, che ha visto numerosissimi Tribunali del Lavoro d’Italia condannare le Amministrazioni scolastiche ad accantonare i posti spettanti negli ambiti territoriali prioritariamente indicati in domanda dai ricorrenti, sul presupposto secondo cui: “[...] **i docenti appartenenti a fasi successive non possono precedere i docenti assunti ante 2014, anche in virtù di un principio meritocratico**” (Cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di



Gotto, sentenze n. 31019/2017 del 28.04.2017 e n. 2003/2017 del 3.03.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, sentenza n. 14/2017).

A tal proposito, l'adito **Tribunale di Termini Imerese, anche in composizione collegiale**, ha avuto modo di osservare che: “Nella mobilità la riserva accordata agli idonei del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti nelle Gae sono risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle G.M. 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria)”

(Cfr. Tribunale di Termini Imerese, ordinanza n. cronol. 18900/2019 del 13/11/2019- **All.to 11**; Tribunale Termini Imerese in composizione collegiale, ordinanza n. cronol. 10964/2020 del 03/09/2020 – **All.to 11-bis**; nello stesso senso Tribunale di Catania, ordinanza dell’11.12.2017 resa nel proc. n. 3956/17 R.G.; ordinanza dell’1.12.2017 resa nel proc. N. 3780/2017 R.G.; ordinanza del 25.07.2017 resa nel proc. n. 4037/2017 – **All.to 12**).

II. ERRATA APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL’8.04.2016: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ORDINE PER FASI;



VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICITA’ E RAZIONALITA’

Sotto altro profilo, anche a voler prescindere dalle superiori contestazioni, postulando *ab absurdo* che i riferiti provvedimenti ministeriali abbiano dato corretta attuazione alla norma primaria (L. 107/15) e che siano, pertanto, legittimi, allora non potrà non osservarsi come abbia macroscopicamente errato l’Amministrazione scolastica odierna resistente nel non avere rispettato, nell’assegnazione a sede di servizio, l’ordine per fasi pure previsto e disciplinato con la normativa di dettaglio.

Delle due l’una!

Ed invero, s’è detto che l’art. 6 del CCNI prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppino in quattro fasi, che possono essere riassunte a titolo esemplificativo con il seguente schema:



FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP , docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015 , che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015 , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali , nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015 , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM .	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE .	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili . ⁽³⁾ 
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A .	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali . I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale , in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

In buona sostanza, in virtù della richiamata normativa di dettaglio e della contrattazione, la procedura di mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sull'ordine di fase di partecipazione e di punteggio, di guisa che il convenuto Ministero avrebbe dovuto trattare, *in primis*, le istanze di mobilità proposte per la fase B1 e soltanto successivamente le istanze dei candidati alle fasi successive.

Emerge *per tabulas*, dalla disamina dei bollettini ufficiali dei trasferimenti per l'A.S. 2016/17 (All.to 13), che la ricorrente si è vista sopravanzare, sul posto comune, nell'ambito territoriale **Sicilia 001**, prioritariamente indicato in domanda -ove la stessa si sarebbe collocata con **punti 112**- da colleghi in posizione poziore, partecipanti alla successiva **FASE B2** della mobilità e, segnatamente, dalle colleghe:

✓ Bongiorno Carmela, Nobile Valeria, Panarisi Luana, rispettivamente con punti 45, 55, 31;

Ed ancora, nell'ambito **Sicilia 002** -ove si sarebbe collocata con il diverso punteggio di 106-, è stata, altresì, sopravanzata dalle seguenti docenti, tutte partecipanti alla **FASE B3** della mobilità:

✓ Bellomo Nicolina, Bellavia Rosa Maria, Brandara Elena, Buscemi Marcella, Cucchiara Arcangela, Contino Angela, Carbone Vincenza, Caruso Spinelli Ilaria Dominique, Castelli Anna Maria, Cavaleri Anna, Di Maida Tania Rita, Di Rosa Miriam, Di Salvo Rosaria, Fede Valeria, Guida Loredana, Galluzzo Marianna Vera, Gulisano Carmela, Giordano Maria Luisa, Garufo Concetta, Grisafi Francesca, Ligori Crocifissa, Lo Monaco Rosa, Lena Rosanna, Liotta Denise, La Vecchia Maria Paola, Milioti Ilaria, Maria Lina, Misuraca Bruna, Analfino Giovanna, Pecoraro Ersilia,



Poidomani Maria Carmela, Pullara Rosalia, Palumbo Piccionello Monica, Pirrera Calogero, Patti Angela, Aronica Silvia, Raneri Laura Viviana, Rizzo Angela, Scichilone Ileana, Salvo Eleonora, Spagnolo Fatima Loredana, Sorce Lucia, Severino Floriana, Todaro Franca, Tirone Maria Letizia, Valenti Carola Maria, Varisano Loredana, Vitello Eleonora, Vivacqua Giacomo, rispettivamente con punti 19, 22, 32, 25, 31, 25, 21, 23, 18, 23, 19, 17, 35, 36, 17, 23, 29, 27, 24, 19, 33, 22, 18, 36, 21, 22, 22, 37, 22, 22, 35, 17, 24, 19, 24, 27, 17, 22, 18, 32, 23, 21, 32, 31, 27, 30, 29, 36, 45.

Ma v'è più!

Or è accaduto che, all'esito di tutti i movimenti territoriali, taluni docenti di **Fase C**, rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, hanno avanzato istanze di conciliazione, in esito alle quali *-sebbene tutti i posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere già assegnati in seno all'espletata procedura di mobilità-* incomprensibilmente, pur partecipando a fasi successive della mobilità, hanno trovato posto nei medesimi Ambiti Territoriali della Sicilia, prioritariamente richiesti dalla ricorrente.

In particolare, con decreto del 7.09.2016 l'**Usp di Agrigento**, all'esito di **tre conciliazioni**, ha assegnato a sedi di servizio della provincia di Agrigento le insegnanti Imburgia Loredana, Mancuso Venera Antonia e Grisafi Giuseppa (All.to 14).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve affermarsi che il comportamento del M.I.U.R. non si è rivelato conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive, di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente.

III. SULL'ILLEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER L'A.S. 2018/19 A CAUSA DELL'IRREGOLARITA' E DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE RELATIVE AI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO DEI DOCENTI.

Noncurante degli innumerevoli interventi dei Tribunali d'Italia, sostituitisi all'Amministrazione scolastica nel tentativo di ripristinare la legalità violata, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto, con il successivo CCNI mobilità 2017/18 *-prorogato per l'A.S. 2018/2019-* nonché con il CCNI 2019/2022, tra l'altro, un illegittima priorità, nella gestione dei trasferimenti, ai passaggi di ruolo.

Ed invero, la mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede. Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte sui posti dell'organico di diritto, disponibili prima



delle operazioni, e sulle sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità. Nello specifico, il passaggio di cattedra permette di chiedere una classe di concorso/tipo di posto diversi da quello di titolarità, senza modificare il grado di istruzione, mentre il passaggio di ruolo è volto a modificare l'ordine o grado di istruzione di titolarità.

Nel caso in esame, in provincia di Agrigento, nei medesimi ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, sono stati effettuati n. **1 passaggio di ruolo interprovinciale** per l'A.S. 2017/2018 nonché n. **1 passaggio di ruolo interprovinciale** per l'A.S. 2018/2019, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, da parte di docenti senza precedenza di legge e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.

In particolare, hanno ottenuto detto movimento i seguenti docenti (Cfr. All.ti 15 e 16):

BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL SISTEMA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO - 2017/18																		
PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI TITOLO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI TITOLO	AMBITO DI TITOLARITA'	TITOLO DI PERSONA LE PRIMA DELLA MOBILITA'
AG	EH - SDST	LOMBARDI	JOVANNI	01/07/1974	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	AGE81	NORMALE	SC0000003 - SICILIA	AMBITO	175,00	MOVIMENTO	SCUOLA DE PA	AN - CPAAA	SC0000017	TITOLARE SU		

905c39cb

BOLLETTINO RISULTATI ELABORATI DAL SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO - 2018/19																		
PROVINCIA DI DESTINAZIONE	CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	TIPO DI MOVIMENTO	ORDINE SCUOLA DI TITOLARITA'/INCARICO	PROVINCIA DI TITOLARITA'	CLASSI DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI POSTO DI TITOLARITA'/INCARICO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI TITOLARITA'/INCARICO	AMBITO DI TITOLARITA'/INCARICO	TIPOLOGIA DI PERSONA LE PRIMA DELLA MOBILITA'
AG	EH - S MARCHESI	CARLA		04/12/1981	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	SC0000001	NORMALE			159	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA DE RG	AN - CC RGAA80200	SC0000023	TITOLARE SU		

ROBERTA ERUBAPEC S.P.A. NG CA 3

Sul punto il Consiglio di Stato ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso per la quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento, sul presupposto secondo cui: *“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all’altra comporta invece l’applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”* (CdS, Sezione VI, sentenza n. 2390 del 23.04.2012).

Emerge, quindi, *ictu oculi* l’illegittimità delle procedure di mobilità, anche per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/19, che non tengono conto del punteggio e della maggiore professionalità acquisita dalla docente, sopravanzata, tra l’altro, da docenti appartenenti ad altri gradi d’istruzione ed ad altre classi di concorso che, pure con punteggio inferiore, hanno occupato sedi prioritariamente richiesta dall’odierna ricorrente.



IV. ILLEGITTIMITÀ DEL CCNI 2017/2018 PROROGATO E DEL CCNI MOBILITA' 2019/2022 NELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DA DESTINARE ALLA MOBILITA' INTERPROVINCIALE RISPETTO ALLE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO.

VIOLAZIONE DEL D. LG. N. 297/1994, TESTO UNICO SCUOLA.

In ultimo si rileva ed eccepisce l'illegittimità della procedura di mobilità per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, anche per contrasto con il D. Lg. N. 297/1994, c.d. "Testo Unico sulla Scuola".

Ed invero, il CCNI 2017, all'art. 1, comma 1, rubricato "*Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto*", così come il CCNI mobilità 2019/2022, richiama il CCNL del 29 Novembre 2007 che, agli artt. 4, comma 2, e 10 ha fissato i "*principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola*", precisando che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nelle rispettive contrattazioni integrative, sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297/94, c.d. "Testo Unico della Scuola".

L'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, prevede espressamente che: "*specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*".

La riferita disposizione di legge pone, dunque, un vincolo alla contrattazione collettiva, nel senso di attribuire priorità alle operazioni di mobilità rispetto alle immissioni in ruolo, prevedendo espressamente che queste ultime si svolgano sui posti che residuano una volta esaurite le operazioni di mobilità.

E' quanto recentemente ribadito dal Tar Lazio, con i decreti nn. 3053 e 3165 del 24 aprile 2020, in forza dei quali i giudici laziali, prendendo le mosse dalle ordinanze del Consiglio di Stato n. 3722/2019 e n. 51992019, hanno confermato il principio secondo cui, ai fini del trasferimento, deve essere data preferenza a chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (All.to 17 e 18).

Anche il Tribunale di Roma, con una recentissima sentenza, ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto "*quello*



relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi” (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

Senonchè, il MIUR, attraverso il CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018 e con l'Ordinanza Ministeriale n. 207/2018, in maniera illegittima, ha esitato la mobilità interprovinciale non soltanto successivamente rispetto alla provinciale, ma addirittura sui posti residuati all'esito di quest'ultima, a loro volta ripartiti in aliquote prestabilite, con l'accantonamento del **60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale** (passaggi di ruolo e di cattedra).

Allo stesso modo, l'art. 8 CCNI del 6.03.19, ai commi 5 e 6, dispone che: *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale”.*

Orbene, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, non rinviene alcun addentellato normativo nelle disposizioni di rango primario vigenti in materia scolastica, ponendosi, piuttosto, in stridente contrasto con il D.Lg. n. 297/1994.

La norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal *“superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*



Relativamente al contrasto tra le norme richiamate e quanto previsto in materia dai CCNI in contestazione, si osserva che il rapporto tra le fonti legislative e quelle pattizie del rapporto di pubblico impiego è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 Legge n. 150/2009, che al comma 1, così dispone: *“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”*. La medesima disposizione, al comma 2, prevede che: *“L'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

In buona sostanza, la norma di cui al comma 1 introduce, quindi, una necessaria, riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all'entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994, in quanto antecedente all'entrata in vigore della riferita legge n. 15/2009, è insuscettibile di deroga pattizia.

Il successivo D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 1, ha ulteriormente modificato l'art. 2 del citato D.Lgs. n. 165, che per l'effetto prevede: *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, Titolo II, del libro V c.c. nonché dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”*.

E il citato art. 40, al comma 1, dispone che: *“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio ed alla mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”*.



La norma in parola individua ed annovera espressamente la mobilità tra le materie nelle quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria, sicché non può che rilevarsi l'illegittimità dei CCNI sulla mobilità per l'A.S. 2017/18 prorogato e per l'A.S. 2019/2022, nella parte in cui si pongono in contrasto con l'art. 470 del D.Lgs. n. 297 cit., che garantisce il soddisfacimento delle operazioni di mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo.

Per l'anzidetto, la signora Tiziana Bonafede, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa

-) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dei provvedimenti di diniego della mobilità territoriale della signora Bonafede, e di ogni altro provvedimento, ancorchè non conosciuto, lesivo della posizione giuridica soggettiva della stessa, accertare e dichiarare il diritto della signora Tiziana Bonafede di ottenere, con decorrenza giuridica dall'A.S. 2016/2017, il trasferimento interprovinciale, su posto di sostegno ovvero su posto comune, nella provincia di Agrigento;

-) indi a che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediata assegnazione della ricorrente nella provincia di Agrigento, se del caso provvedendovi anche in sovrannumero.

Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che è stato versato il dovuto contributo unificato pari ad euro 259,00.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) Domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 3) Domanda di mobilità per l'A.S. 2017/2018 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 4) Domanda di mobilità per l'A.S. 2018/2019 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 5) Domanda di mobilità per l'A.S. 2019/2020 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 6) Domanda di mobilità per l'A.S. 2020/2021 notificata dall'Amministrazione scolastica;
- 7) Ordinanza Tribunale di Termini Imerese, n. 9472/2018;
- 8) Ordinanza Tribunale di Termini Imerese, m. 870/2019 del 17.01.2019;
- 9) Sentenza Tribunale di Palermo n. 3326/2018 del 7.11.2018;



- 10) Sentenze Tribunale di Palermo, nn. 185/2018 e 186/2018;
10bis) Sentenza Tribunale di Palermo n. 1354/2019;
11 e 11bis) Giurisprudenza Tribunale Termini Imerese su priorità FASE B1 rispetto alle altre fasi;
12) Ordinanza Tribunale di Catania;
13) Bollettini ufficiali trasferimenti scuola primaria A.S. 2016/17 – FASE B;
14) Decreto Usp Agrigento conciliazioni Fase C;
15) Bollettini ufficiali trasferimenti scuola primaria A.S. 2018/19;
16) Bollettini ufficiali trasferimenti scuola primaria A.S. 2017/18;
17) Ordinanze Tar Lazio;
18) Ordinanze CdS

Palermo – Termini Imerese, lì 19.10.2020

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice, nella qualità di procuratori costituiti per la sig.ra Tiziana Bonafede, *ut supra* identificata

PREMESSO

-) Che, a sommosso parere degli scriventi, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti, stante che, nel caso ci specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. Ed invero, il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede specifica, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento, nel rispetto del principio meritocratico, potendo ciò peraltro avvenire anche in sovrannumero.

-) Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, stante che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe assai difficoltosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari, per la materiale impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti i docenti utilmente inseriti in graduatoria,

FANNO ISTANZA

Affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione udienza:

-) nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale dei riferiti atti sul sito *web* istituzionale del MIUR;

Con Ogni Osservanza

Palermo, lì 19.10.2020

Avv. Fabrizio Felice

Avv. Roberta Marvuglia

